

Tutte le altre confezioni, ad eccezione di quelle già oggetto di classificazione in fascia di rimborsabilità di cui alle determinazioni n. 190/2012 del 15 febbraio 2012 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 2012, serie generale n. 51, supplemento ordinario n. 41 -, e n. 824/2013 del 27 settembre 2013 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 ottobre 2013, serie generale n. 237 -, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale OMEPRAZOLO RANBAXY ITALIA è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 2 dicembre 2013

Il direttore generale: PANI

13A10328

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 19 luglio 2013.

Atti aggiuntivi alle convenzioni uniche stipulate da Anas S.p.a., rispettivamente con A.T.I.V.A. S.p.a., società di progetto «Autostrada Asti - Cuneo», «Milano Serravalle - Milano Tangenziali», Satap S.p.a. tronco A4 e Satap tronco A21 P.A.: requisiti di solidità patrimoniale. (Delibera n. 31/2013).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda a questo Comitato l'emanazione di direttive per la concessione della garanzia dello Stato, per la revisione degli strumenti convenzionali e, a decorrere dall'anno 1994, per la revisione delle tariffe autostradali;

Visto l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che reca ulteriori disposizioni in tema di concessioni autostradali, proseguendo nel processo di progressiva privatizzazione del settore;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che ha confermato a questo Comitato la funzione di definire le linee guida e i principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle Autorità di settore;

Visto l'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito nella legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante disposizioni in materia di concessioni autostradali, così come modificato dall'art. 2, comma 89, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, appresso menzionato;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e in particolare l'art. 2, che:

al comma 82 e seguenti, reca disposizioni in tema di concessioni autostradali, successivamente modificate dall'art. 1, comma 1030, della legge 27 dicembre 2006 (finanziaria 2007);


al comma 85, rimette l'individuazione dei requisiti di solidità patrimoniale, che le società concessionarie autostradali sono tenute a mantenere, a un decreto emanato dal Ministro dell'economica e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture;

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante «misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale» e che, all'art. 3, comma 7, ha disposto che i requisiti di solidità patrimoniale delle concessionarie debbano essere definiti non più autoritativamente con decreto interministeriale, bensì convenzionalmente tra l'ente concedente e la concessionaria interessata;

Visto l'art. 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (cd «decreto Salva Italia»), che prevede vengano sottoposti al parere di questo Comitato, che si pronunzia sentito il NARS, gli aggiornamenti o le revisioni delle convenzioni autostradali vigenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, qualora comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti o ad aspetti di carattere regolatorio a tutela della finanza pubblica;

Visto l'art. 36 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (c.d. «decreto Crescitalia»), che, al comma 6-ter, conferma le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e di questo Comitato in materia di approvazione di contratti di programma, nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Vista la delibera 24 aprile 1996, n. 65 (G.U. n. 118/1996), recante linee guida per la regolazione dei



servizi di pubblica utilità non già diversamente regolamentati ed in materia di determinazione delle tariffe, che ha previsto l'istituzione, presso questo Comitato, di un Nucleo di consulenza per l'attuazione di dette linee guida (NARS), istituzione poi disposta con delibera 8 maggio 1996, n. 81 (*G.U.* n. 138/1996);

Vista la delibera 20 dicembre 1996, n. 319 (*G.U.* n. 305/1996), con la quale viene definito lo schema regolatorio complessivo del settore autostradale e in particolare viene indicata nella metodologia del price-cap il sistema di determinazione delle tariffe nonché stabilita in cinque anni la durata del periodo regolatorio;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*G.U.* n. 197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Vista la delibera 21 marzo 2013, n. 27 (*G.U.* n. 120/2013), recante criteri per l'aggiornamento del piano economico-finanziario di cui alla sopra citata delibera n. 39/2007;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008 e s.m.i., con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che, all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione — negli schemi di convenzione sottoposti a questo Comitato — dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la nota 26 aprile 2012, n. 15742, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso per il parere di competenza di questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 43, comma 1, del decreto-legge n. 201/2011, gli atti aggiuntivi alle vigenti convenzioni stipulati il 7 marzo 2011 dall'ANAS, rispettivamente, con la Società per azioni «Torino-Ivrea-Valle d'Aosta» (A.T.I.V.A. S.p.A.), la Società di progetto «Autostrada Asti - Cuneo», «Milano Serravalle - Milano Tangenziali p.A.», SATAP S.p.A. - Tronco A4 e SATAP Tronco A21 p.A. per disciplinare i requisiti di solidità patrimoniale ai sensi del citato decreto-legge n. 185/2008;

Viste le delibere 11 luglio 2012, nn. 69, 70, 71, 72 e 73, con le quali questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine ai suddetti atti aggiuntivi subordinatamente al recepimento di prescrizioni intese ad assicurare una più efficace tutela dei requisiti di finanza pubblica;

Vista la delibera 3 agosto 2012, n. 86, con la quale questo Comitato ha, tra l'altro, approvato il progetto definitivo del «Completamento Corridoio Tirrenico Meridionale A12 - Appia Bretella Autostradale Cisterna Valmontone: tratto A12 Roma—Civitavecchia - Roma (Tor de Cenci)» e ha espresso parere favorevole in merito allo schema di convenzione per l'affidamento in concessione delle attività di progettazione, realizzazione e gestione del corridoio intermodale Roma-Latina e collegamento Cisterna-Valmontone, estendendo all'allegato sui requisiti di solidità patrimoniale le prescrizioni formulate con le citate delibere nn. 69/2012, 70/2012, 71/2012, 72/2012 e 73/2012;

Rilevato che, nelle more del perfezionamento delle procedure di approvazione degli atti aggiuntivi di cui alle

menzionate delibere adottate l'11 luglio 2012, la Corte dei Conti, con deliberazione n. 7/2013, ha ricusato il «Visto» e la conseguente registrazione della delibera n. 86/2012 in considerazione, tra l'altro, dell'assenza di una regolazione generale, da parte di questo Comitato, dei requisiti di solidità patrimoniale delle concessionarie autostradali;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota 18 giugno 2013, n. 4051, ha formulato una proposta di disciplina dei predetti requisiti;

Considerato che, con nota 3 luglio 2013, n. 2809, la Struttura Tecnica di Missione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha confermato la documentazione a suo tempo trasmessa con la citata nota n. 15742 del 26 aprile 2012;

Considerato che, con nota 9 luglio 2013, n. 2907, il citato Ministero ha chiesto di iscrivere l'esame dei predetti atti aggiuntivi all'ordine del giorno della prima riunione utile di questo Comitato;


Considerato che, con delibera n. 30 adottata in data odierna, questo Comitato ha approvato il documento intitolato «Integrazione della delibera n. 39/2007 relativa alla regolazione economica del settore autostradale: requisiti di solidità patrimoniale», disponendo — per le motivazioni esposte nella «presa d'atto» della delibera stessa — l'applicazione della direttiva così emanata alle «nuove concessioni in relazione alle quali, alla data odierna, non sia stato ancora pubblicato il bando di gara ovvero, nei casi in cui è previsto, non si sia ancora proceduto all'invio delle lettere di invito»;

Considerato che l'allegato sui requisiti di solidità patrimoniale accluso agli atti aggiuntivi sopra menzionati presenta contenuto analogo all'allegato di cui si sono in precedenza dotate, con la sola eccezione della SITAF S.p.A., le altre concessionarie titolari di «convenzioni uniche»;

Considerato che già nella «presa d'atto» della delibera n. 30/2013 questo Comitato, con riferimento alle convenzioni vigenti alla data odierna, ha sottolineato la rilevanza delle argomentazioni svolte dalle amministrazioni di settore in merito alle implicazioni, anche in termini di parità di trattamento, che scaturirebbero dall'eventuale adozione di una disciplina sui requisiti di solidità patrimoniale significativamente differente rispetto a quella sinora concordata, ai sensi del richiamato decreto-legge n. 185/2008, tra ANAS ed i concessionari titolari di «convenzioni uniche» che hanno sottoscritto apposito allegato;

Ritenuto di dover contemperare la rilevata esigenza di garantire parità di trattamento, tra concessionarie che si trovino nelle stesse condizioni, con l'esigenza di assicurare forme di tutela più stringenti della finanza pubblica, in relazione all'attenzione sempre crescente dedicata dal legislatore a tali profili;

Ritenuto quindi di dettare prescrizioni intese a un progressivo adeguamento delle convenzioni vigenti alla nuova regolamentazione prevista dalla direttiva di cui alla richiamata delibera n. 30/2013;



Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 19 luglio 2013, n. 3059, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Delibera:

1. È formulato parere favorevole in ordine agli atti aggiuntivi alle vigenti «convenzioni uniche» stipulati tra ANAS S.p.A. e, rispettivamente, A.T.I.V.A. S.p.A., la Società di progetto «Autostrada Asti – Cuneo», «Milano Serravalle - Milano Tangenziali p.A.», SATAP S.p.A.-Tronco A4 e SATAP Tronco A21 p.A. a condizione che l'allegato a detti atti aggiuntivi, concernente i «requisiti di solidità patrimoniale», recepisca le seguenti prescrizioni:

1.1 applicare, per quanto concerne il trattamento delle poste figurative, le indicazioni di cui alla richiamata delibera n. 30/2013, eliminando quindi il riferimento all'inclusione delle poste figurative dal calcolo del flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito (FCO) nel numeratore della formula riportata nel citato allegato, utilizzata per verificare la permanenza dei requisiti in questione, e prevedendo che il saldo di dette poste, risultante a fine periodo nel piano economico-finanziario allegato alla convenzione, venga portato a incremento/decremento del «debito finanziario netto» (DN);

1.2 prevedere che il «debito finanziario netto» (DN) di ciascun anno venga decurtato del «valore di subentro» secondo le modalità di cui alla delibera n. 30/2013, cioè per la quota non ammortizzata a fine concessione dell'ammontare cumulato degli investimenti previsti dall'atto convenzionale, realizzati fino a tale anno, attualizzato all'anno di calcolo secondo il medesimo tasso cui viene attualizzato il (DN);

1.3 non stralciare dal computo del valore del «debito finanziario netto» (DN) di fine esercizio «le forme di finanziamento non bancarie erogate da enti o società statali a condizioni diverse (e.g. ANAS, ecc.)».

2. Le sopraccitate delibere n. 69/2012, 70/2012, 71/2012, 72/2012 e 73/2012 non avranno ulteriore corso.

Roma, 19 luglio 2013

Il Presidente: LETTA

Il Segretario: GIRLANDA

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2013

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 32

13A10327

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ORISTANO

DECRETO 21 novembre 2013.

Individuazione delle fondazioni, associazioni, comitati ed enti, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione del 18 novembre 2013.

IL PREFETTO DI ORISTANO

Premesso che il territorio della Provincia di Oristano è stato interessato da un grave evento alluvionale a seguito di precipitazioni eccezionali in data 18 novembre 2013;

Visto l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133 che stabilisce:

- che sono deducibili dal reddito di impresa le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti,

- che non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni ceduti ai predetti soggetti gratuitamente e per le medesime finalità;

- che entrambe le forme di liberalità non sono soggette all'imposta sulle donazioni;

Visto, in particolare, il comma 4 del medesimo articolo, che demanda ad un decreto del Prefetto l'individuazione delle fondazioni, delle associazioni, dei comitati e degli enti destinatari delle predette liberalità

Decreta:

Le fondazioni, le associazioni, i comitati e gli enti di cui all'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n. 133, per il cui tramite sono effettuate le erogazioni liberali, a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione del 18 novembre 2013 nel territorio della provincia di Oristano, sono così individuati:

a) organizzazioni non lucrative e di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, come modificato dall'art. 5 del D. Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 nonché integrato dall'art. 30, comma 4, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedono interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità o altri eventi straordinari;

c) amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

d) associazioni sindacali e di categoria.

Oristano, 21 novembre 2013

Il prefetto: RUSSO

13A10467

